

***Memoria per la presentazione dell'istanza di protezione  
internazionale reiterata – art 28bis c.5 dlgs 25/08***

Il sig. ..., di nazionalità ..., nato a ... in data ... con dimora in ... alla via  
ed elettivamente domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della associazione  
Diritti in Movimento – attività legale Pensare Migrante alla via ....

**P R E M E S S O**

- che il sig. ... in data ... ha presentato istanza di protezione internazionale presso la questura di ... ottenendo un diniego che tuttavia è stato impugnato presso il tribunale di ...; che il procedimento giudiziario numero .... si è definito con un rigetto in data .... (aggiungere appello o cassazione se necessario);
- che l'istante si trova in Italia dal ... ed è in una condizione di irregolarità amministrativa da ... (inserire la data ultima del ricorso rigettato) con tutte le conseguenze di una vita di stenti e di privazioni in quanto non è in condizione di trovare un lavoro oppure di usufruire di un alloggio con regolare contratto di affitto;
- che il sig. ... intende presentare una nuova domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale ex art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 25/08, per **i sopraggiunti nuovi elementi** in merito alle **condizioni personali e/o alla particolare area geografica del paese di provenienza**, in base alla novella normativa approvata di recente, il DL 130/2020 e in particolare gli artt 1 e 2;
- che in base ai nuovi elementi che verranno documentati al momento della sottoscrizione del c3, si chiede un esame completo ed adeguato ai sensi dell'art 28 bis c. 5 DLGS 25/08, con espressa riserva di fornire ulteriori nuovi motivi ed osservazioni relative alla istanza reiterata alle competenti autorità;

- che la prefata domanda verrà inoltrata alla Questura di ..., competente proceduralmente ai sensi degli artt. 3, comma 2, e 26 del Decreto legislativo n. 25/08, e competente territorialmente in base al luogo di dimora ai sensi dell'art 6 del Decreto Legislativo n. 25/08, che dovrà procedere agli adempimenti preliminari prescritti dalla legge, ossia alla compilazione del modulo C-3 ed alla raccolta della documentazione comprovante i nuovi elementi allegati alla nuova domanda di protezione internazionale;
- che la prefata Questura, visto il disposto dell'articolo 27 del D. Lgs. n. 25/08, dovrà inoltrare la domanda alla Commissione Territoriale competente ex art. 4, comma 5, del D. Lgs. n. 25/08 per la valutazione dell'istanza ai sensi del DL 130/2020 artt 1 e 2;

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il punto 6 del preambolo della Direttiva Europea 2008/115/CE *"recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"*, prescrive agli stati membri di **valutare "caso per caso non limitandosi a prendere in considerazione il solo soggiorno irregolare"** e di adottare decisioni di rimpatrio *"rispettando tale principio"* di valutazione; che ancora al punto 8 del preambolo e l'art. 6 della Direttiva, si sottolinea il principio di non-refoulement e il rispetto della *"vita familiare"* (punto b);
- che la Direttiva sancisce con chiarezza il **potere di ogni Stato di procedere alla concessione "per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura un permesso di soggiorno autonomo o un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare"**;
- che l'articolo 2 bis del DLGS 25/08, che stabilisce le modalità della decretazione dell'elenco dei paesi di origine sicuri, indica la possibilità di

**esaminare, secondo il comma 5, le motivazioni del richiedente circa**  
*“gravi motivi per ritenere che quel Paese non è sicuro per la  
situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova”;*

- che l’articolo 3, commi 1 e 2, del DLGS 25/08 espressamente prescrive che:  
*“Le autorità competenti all'esame delle domande di protezione  
internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento  
della protezione internazionale, di cui all'articolo 4. L'ufficio di  
polizia di frontiera e la questura sono competenti a ricevere la  
domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 26”;*
- che l’articolo 15 del DLGS 25/08, prescrive che: *“ai procedimenti per l'esame  
delle domande di protezione internazionale si applicano le disposizioni in  
materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi,  
di cui ai capi I, ad esclusione dell'articolo 2, comma 2, II, IV-bis e V, nonché  
agli articoli 7, 8 e 10 del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241”;*
- che l’articolo 26, comma 1 e 2, del DLGS 25/08 prevede che: *“La questura,  
ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale  
delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti  
dalla Commissione nazionale, a cui è allegata la documentazione  
prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.  
251. Il verbale è approvato e sottoscritto dal richiedente cui ne è rilasciata  
copia, unitamente alla copia della documentazione allegata”;*
- che l’articolo 29 del DLGS 25/08 enuncia che: *“La Commissione  
territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede  
all'esame, nei seguenti casi: a) il richiedente è stato riconosciuto  
rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e  
possa ancora avvalersi di tale protezione; b) il richiedente ha  
reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione*

*da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine";*

- che l'articolo 28 bis DLGS 25/08 che stabilisce tempi e modi delle procedure accelerate, previo esame preliminare del Presidente della Commissione territoriale (art 28 dlgs 25/08), enuncia che: *"La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni "* nei casi stabiliti; tuttavia lo stesso articolo al comma 5 stabilisce che: *"i termini della procedura accelerata possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda";*
- che recepito infine ed attuato il principio di diritto internazionale secondo cui il *richiedente la protezione internazionale è il soggetto debole* per cui: *"lo straniero, clandestinamente introdottosi sul territorio nazionale e richiedente la protezione internazionale è, per definizione, soggetto debole al quale le convenzioni internazionali, le Direttive dell'UE, (da ultimo la Dir. 2004/83/CE recepita con il d.lgs. n. 251 del 2007) e la richiamata legislazione nazionale riconoscono il diritto a presentare la domanda ed a ottenerne equa e celere valutazione. La assenza di alcuna formalità nella proposizione della istanza e di alcun obbligo della allegazione di documentazione a sostegno (chiare essendo le previsioni del d.P.R. 303 del 2004 e dei vigenti decreti 251 del 2007 e 25/159 del 2008), determinano nell'Autorità esaminante l'obbligo di svolgere un ruolo attivo nella istruzione della domanda: e questa Corte a Sezioni Unite ha avuto occasione di affermare che tale obbligo di cooperazione istruttoria nell'accertamento dei fatti sussiste anche per il giudice, e pur nelle ipotesi in cui la direttiva non possa trovare ratione temporis immediata applicazione, vieppiù le volte in cui*

*il procedimento giurisdizionale, adottante rito camerale, sia segnato dalla maggiore ampiezza dei poteri istruttori del giudice stesso (S.U. n. 27310 del 2008)" (Cass. sentenza n. 26253/09 del 15/12/2009);*

- che **in virtù di tali principi la reiterazione di una domanda di protezione internazionale suffragata da nuovi elementi** comprovanti una modifica delle condizioni sostanziali nel paese di provenienza ex art. 29 del D. Lgs. n. 25/08 **sia da intendersi**, come nel caso dell'istante, quale **nuova domanda** che pone in capo alle amministrazioni riceventi il dovere di rispettare i prefati principi e regole procedurali, tanto più nelle ipotesi in cui la precedente domanda di asilo sia stata, come nel caso dell'odierno istante, decisa sulla base della meno favorevole previgente normativa;
- che la Commissione Territoriale competente per la valutazione della domanda può adottare ai sensi dell'art 32 DLGS 25/08, una decisione di accoglimento della Protezione Internazionale, oppure di rigetto con riserva di valutare **"ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 19, comma 1 1.1 e 2, lettera d-bis), del DLGS 25/08"** di trasmettere gli atti al Questore per il **rilascio del permesso di soggiorno ivi previsto**", ovvero di valutare, ai sensi dell'art 5 comma 6 TU 286/98 e nel *"rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano"*, in caso necessità di riabilitazione per gravi danni psicologici o psichiatrici, oppure danni permanenti, derivanti da torture e violenze psichiche, psicologiche, fisiche in un paese terzo, che il paese di origine sia in grado di offrire la tutela necessaria che non permetta di configurare *"trattamenti inumani o degradanti"* nel caso di rimpatrio;
- che inoltre in base a questi stessi principi l'istante ha diritto di accoglienza qual ora la richieda ai sensi dall'art 9 DLGS 142/15; tenuto conto inoltre della gravissima condizione sanitaria che impone la massima tutela di chi privo di una dimora metta in pericolo sé stesso e gli altri per il rischio di contagio del

Visur Covid19 ai sensi delle circolari ministeriali 3634/20 e 5897/20 e ancora nr. 3393/20 e nr. 2614/20, concernenti le misure di prevenzione della diffusione del virus Covid-19;

**Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato**

Il richiedente asilo presenta nuova istanza reiterata alla **QUESTURA DI ...** *senza incorrere nel trattenimento (presso un centro art 14 TU 286/98) come previsto dall'art 6 del DLGS 142/15 in quanto reitera domanda NON identica alla precedente (art 28bis c. 5 dlgs 25/08)*, e chiede che la propria domanda venga attentamente esaminata dalla **COMMISSIONE TERRITORIALE DI .... PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE** e di procedere se necessario all'audizione personale del predetto ai sensi dell'articolo 27 del D. Lgs. n. 25/08;

Il richiedente asilo presenta istanza di accoglienza ai sensi del DLGS 142/15;

**inoltre**

Per i motivi esposti il sig. chiede sin d'ora che qualsiasi comunicazione gli venga fatta presso il suddetto la mail PEC .... della associazione ... ove elegge domicilio.

Luogo data

*Sig. ....*